



Tutela patrimonio

Per l'impresa

Bestpartner Assicurazione modulare per l'artigiano

Il presente Fascicolo informativo contenente:

- Nota informativa e Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Informativa trattamento dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Nota Informativa

Sommario

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

- 1. Informazioni generali**
- 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 31 dicembre 2009)**

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

- 3. Durata e rinnovo del contratto**
- 4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**
- 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**
- 6. Aggravamento e diminuzione del rischio**
- 7. Premi**
- 8. Rivalse**
- 9. Diritto di recesso**
- 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**
- 11. Legge applicabile al contratto**
- 12. Regime fiscale**
- 13. Informazioni in corso di contratto**

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

- 14. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo**
- 15. Reclami**
- 16. Arbitrato**

GLOSSARIO

Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione sociale e forma giuridica dell'impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito "Società" – è Nationale Suisse S.p.A., società unipersonale appartenente al Gruppo Nationale Suisse, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 013, e direttamente controllata dalla compagnia di assicurazioni Nationale Suisse SA con sede a Basilea (Svizzera).

Sede legale

La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia.

Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica

tel. 02 516031, www.nationalesuisse.it, info@nationalesuisse.it

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all'albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00038.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 31 dicembre 2009)

Patrimonio netto

L'ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 16,85 milioni di euro, così ripartiti:

- capitale sociale 12,00 milioni di euro
- riserve patrimoniali 0,48 milioni di euro
- utile degli esercizi 4,37 milioni di euro

Indice di solvibilità

L'indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest'ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri), è pari a 2,04.

Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

- a) il capitale sociale versato;
- b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni;
- c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
- d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Durata e rinnovo del contratto

La polizza prevede il tacito rinnovo a scadenza e pertanto, in assenza di disdetta, si rinnova automaticamente – ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza del contratto – per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901, 2° comma, del Codice Civile.

AVVERTENZA

Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest'ultima almeno 60 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all'articolo "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

NOTA INFORMATIVA

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Modulo Incendio

Con Bestpartner si assicurano i danni ai locali dell'Assicurato adibiti all'esercizio di un'impresa artigiana. La garanzia è valida anche per il contenuto dei citati locali.

La garanzia di base – sempre operante – copre i danni da:

- Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio

Sono compresi in garanzia anche i danni ai locali e al contenuto derivanti da:

- Fumo fuoriuscito dagli impianti per la produzione di calore, a seguito di guasto
- Caduta di aeromobili e satelliti. Onda sonora
- Urto di veicoli stradali o di natanti
- Rovina di ascensori o di montacarichi

L'assicurazione Bestpartner prevede anche il rimborso, a seguito di sinistro indennizzabile, di:

- Spese di demolizione, sgombero, trasporto dei residui del sinistro
- Spese di stoccaggio temporaneo del contenuto
- Costi ed oneri di urbanizzazione
- Spese per onorari professionali di riprogettazione dei locali
- Spese onorari peritali
- Spese per la ricostruzione di archivi e documenti

Attivando le relative condizioni particolari l'Assicurato può estendere la propria copertura assicurativa anche ai danni derivanti da:

- Fenomeni atmosferici (tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta)
- Sovraccarico di neve
- Atti dolosi, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio
- Fenomeno elettrico
- Fuoriuscita di acqua condotta e spese per riparazione guasti
- Gelo (fuoriuscita acqua per rotture condutture causate da ...)
- Trabocchi, rigurgiti ed infiltrazioni d'acqua

L'assicurazione prevede anche il rimborso, a seguito di sinistro indennizzabile, di:

- Interruzione di attività
- Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro
- Spese di stoccaggio temporaneo del contenuto
- Costi ed oneri di urbanizzazione
- Spese per onorari professionali di riprogettazione dei locali
- Spese onorari peritali
- Pigiononi non percepibili
- Spese per rifacimento documenti personali
- Spese per rimpiazzo combustibile
- Rotture vetri e cristalli
- Spese per rifacimento e riparazione di Cose particolari (disegni, microfilm, nastri e supporti informatici, modelli, stampi, cliché)

La Società indennizza inoltre eventuali danni a:

- Merci in refrigerazione
- Merci e/o attrezzatura e arredamento posti all'esterno – merci presso terzi

AVVERTENZA

L'Assicurato può anche decidere di assumere in proprio una parte del rischio, attivando una franchigia di € 1.500 su tutti i sinistri indennizzabili a termini del presente modulo.

NOTA INFORMATIVA

AVVERTENZA			
Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Fenomeni atmosferici (tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine)	10% della somma assicurata "locali" max € 5.000 per sinistro e anno assic.	€ 250	-
Sovraccarico di neve	50% della somma assicurata "locali", "attrezzatura, arredamento, merci"	-	10% min. € 1.000
Atti dolosi, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio		€ 250	-
Spese di ricerca e riparazione guasti conseguenti a fuoriuscita di acqua	5% della somma assicurata "locali" max € 3.000 per sinistro e anno assic.	-	-
Gelo	€ 5.000 per sinistro e anno assic.	-	-
Trabocchi, rigurgiti ed infiltrazioni di acqua	€ 5.000 per sinistro e anno assic.	-	-
Interruzione di attività		-	-
Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro	10% dell'importo indennizzabile max € 35.000 per sinistro e anno assic.	-	-
Spese di stoccaggio temporaneo del contenuto	5% dell'importo indennizzabile max € 10.000 per sinistro e anno assic.	-	-
Costi ed oneri di urbanizzazione	5% dell'importo indennizzabile max € 10.000 per sinistro e anno assic.	-	-
Spese per onorari professionali di riprogettazione dei locali	5% dell'importo indennizzabile max € 5.000 per sinistro e anno assic.	-	-
Spese onorari peritali	5% dell'importo indennizzabile max € 3.000 per sinistro e anno assic.	-	-
Pigioni non percepibili	10% dell'importo indennizzabile max € 5.000 per sinistro e anno assic.	-	-
Spese per rifacimento documenti personali	max € 500 per sinistro e anno assic.	-	-
Spese per rimpiazzo combustibile	max € 1.000 per sinistro e anno assic.	-	-
Rotture vetri e cristalli	max € 2.000 per sinistro e anno assic.	-	-
Merci in refrigerazione	€ 3.000 per sinistro e anno assic.	-	-
Merci e/o attrezzatura e arredamento posti all'esterno - merci presso terzi	10% della somma assicurata "attrezzatura, arredamento, merci" max € 5.000 per sinistro e anno assic.	-	-

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Incendio delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempio

Danno da incendio doloso: 130.000 euro
 Somma assicurata "Locali": 150.000 euro
 Limite di indennizzo: 80% della somma assicurata "Locali"
 Somma indennizzabile "Locali": 150.000 x 80% = 120.000 euro
 Scoperto del 10% con il minimo di 250 euro
 Somma indennizzata: 120.000 - (120.000 x 10%) = 108.000 euro

AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Incendio, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

Assicurazione parziale – Regola proporzionale

Per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato. Infatti, in caso di sottoassicurazione, quando cioè la somma assicurata in polizza è inferiore al valore effettivo del bene al momento del sinistro, l'assicuratore riduce l'indennizzo in modo proporzionale: l'assicurato in questo caso non ha coperto interamente il valore del bene, quindi si assume in proprio il rischio per la parte che eccede la somma assicurata in polizza. Si rimanda per ulteriori approfondimenti all'articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Al fine di chiarire le modalità di applicazione dell'assicurazione parziale si riporta di seguito un esempio.

Esempio

Valore del fabbricato al momento del sinistro: € 400.000
 Valore assicurato in polizza: € 200.000
 Danno da incendio: € 100.000
 Somma indennizzata: € 50.000 euro (pari al rapporto tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata)

Si segnala che, comunque, in polizza è prevista una tolleranza del 10% per il cui dettaglio si rinvia all'articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

NOTA INFORMATIVA

Modulo Furto

Se attivata l'assicurazione contro il furto tutela, nei limiti di quanto convenuto, dai danni derivanti da:

- Furto
 - * con rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili
 - * con scalata o con introduzione clandestina
 - * commesso dai dipendenti fuori dall'orario di lavoro
 - * commesso attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante
- Rapina, anche iniziata all'esterno dei locali
- Guasti e atti vandalici commessi in occasione di furto o rapina
- Furto o rapina ai Portavalori

Garanzie complementari (attivabili solo se espressamente richiamate):

- Spese onorari peritali
- Spese per rifacimento documenti personali
- Danni a merci in deposito e/o lavorazione presso terzi

In caso di presenza di "Mezzi avanzati di protezione e chiusura dei locali" e/o di "Impianto di allarme" la polizza prevede una riduzione di premio relativo alla sola assicurazione contro il Furto.

L'Assicurato può anche decidere di assumere in proprio una parte del rischio, attivando una franchigia su tutti i sinistri indennizzabili a termini del presente modulo in misura pari al 10% della somma assicurata, con il limite massimo di € 2.500.

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Furto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA			
Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Guasti cagionati dai ladri	€ 2.000	-	-
Atti vandalici	10% della somma assicurata	-	-
Portavalori	10% somma assicurata massimo € 3.000	-	20%
Spese onorari peritali	5% somma assicurata massimo € 3.000	-	-
Spese rifacimento documenti	€ 500	-	-
Danni a merci in deposito e/o lavorazione c/o terzi	10% somma assicurata massimo € 3.000	-	-
Spese per rifacimento e riparazione cose Particolari (disegni, microfilm, schede, nastri e supporti informatici, modelli, stampi, clichés).	20% somma assicurata massimo € 3.000	-	-
Furto e rapina commessi con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'assicurato			20% (30% in concomitanza con altri scoperti nel caso non applicati; se operante in concomitanza con franchigia, questa è considerata minimo assoluto)

AVVERTENZA

Sono esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati all'articolo "Mezzi di protezione e chiusura dei locali" del Modulo Incendio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora invece l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quelle indicate al sopracitato articolo, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Furto, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

Modulo Responsabilità Civile

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali indicati in polizza, quale civilmente responsabile dei danni involontariamente cagionati a terzi per fatti riguardanti: l'esercizio dell'attività artigianale, la proprietà dei locali in cui si svolge la citata attività nonché gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro.

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Responsabilità civile delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA

Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Responsabilità civile, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

NOTA INFORMATIVA

Responsabilità Civile dell'Attività (R.C.T.)

Garanzie di base - A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati:

- Conduzione dei locali
- Proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e di bevande
- Proprietà e manutenzione insegne
- Partecipazione a esposizioni, mostre, fiere, mercati
- Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci
- Danni subiti da veicoli in sosta o parcheggio
- Servizio di vigilanza anche armata e con cani.

Garanzie complementari – operanti solo se espressamente richiamate:

- Danni da interruzione o sospensione di attività
- Danni da incendio a cose altrui, che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che non possono essere rimosse, durante l'esecuzione di lavori presso terzi
- Danni cagionati dalle merci vendute
- Danni a mezzi sotto carico e scarico
- Danni da inquinamento accidentale
- Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro
- Committenza auto
- Danni ai veicoli in consegna, custodia e riparazione
- Danni a condutture e impianti sotterranei
- Danni da furto agevolati da impalcature e ponteggi
- Danni alle cose in consegna o custodia o movimentate
- Responsabilità civile derivante da cessione lavori in subappalto
- Responsabilità civile postuma per attività previste dalla legge 46/1990
- Responsabilità civile postuma per carrozzieri, elettrauto, gommisti e riparatori di veicoli a motore
- Responsabilità civile postuma per attività di installazione, manutenzione e riparazione.

Assicurazione responsabilità civile derivante dalla proprietà dei locali

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati

- Proprietà dei locali
- Esecuzione lavori di ordinaria manutenzione
- Proprietà di antenne e paraboliche
- Proprietà spazi adiacenti, anche tenuti a giardino
- Proprietà di recinzioni, cancellate e cancelli anche automatici

Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro domestico (R.C.O.)

L'assicurazione tiene indenne l'Assicurato da quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile:

- A) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (purché in regola con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS;
- B) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al punto A) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata la morte o l'invalidità permanente di grado non inferiore al 5%.

AVVERTENZA			
Assicurazione	Limite di risarcimento	Franchigia	Scoperto
Danni da interruzione o sospensione di attività	€ 50.000	-	10% min. € 1.500
Lavori presso terzi	€ 75.000	€ 250	-
Inquinamento accidentale	€ 50.000	-	10% min. € 1.500
Veicoli in consegna, custodia e riparazione	€ 25.000	-	10% min. € 250
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 50.000	€ 250	-
Danni da furto agevolati da impalcature e ponteggi	€ 50.000	-	10% min. € 250
Cose in consegna, custodia o movimentate	€ 5.000	€ 250	-
Postuma 46/90	€ 30.000	-	10% min. € 250
Postuma per carrozzerie, elettrauto e autofficine	€ 30.000	-	10% min. € 250
Postuma installazione, manutenzione e riparazione	€ 25.000	-	10% min. € 250

NOTA INFORMATIVA

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

È assolutamente necessario che all'atto della stipulazione del contratto il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui propri precedenti assicurativi.

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come espressamente indicato all'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio.

Si rimanda al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra.

A titolo esemplificativo, determinano aggravamenti del rischio, rispettivamente per le assicurazioni incendio, furto e responsabilità civile, i seguenti eventi:

- apertura di un deposito di infiammabili al piano sottostante quello in cui è posta l'abitazione;
- elevazione di un ponteggio per lavori di manutenzione del fabbricato dove è posta l'abitazione;
- repentino peggioramento delle condizioni di statica e manutenzione del fabbricato in cui è posta la abitazione (aumenta il rischio di richieste di risarcimento per danni da rovina di edifici).

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest'ultima, secondo le modalità indicate al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Premi

L'assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società.

Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Periodicità di pagamento del premio

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

Modalità di versamento del premio

Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l'Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza.

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Frazionamento del premio

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio, gravato dall'addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza.

AVVERTENZA

La Società applica in via automatica uno sconto di premio in caso di presenza di tutti i "moduli". L'Intermediario ha inoltre facoltà di applicare sconti di premio nei limiti dell'autonomia riconosciutagli dalla Società.

NOTA INFORMATIVA

8. Rivalse

La rivalsa è la facoltà dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di quest'ultimo.

I presupposti per esercitare l'azione di rivalsa sono l'effettivo pagamento dell'indennizzo e l'individuazione di un soggetto responsabile del danno. Detta azione non può essere esercitata dall'assicuratore verso i figli, il coniuge, i parenti o affini dell'Assicurato-danneggiato stabilmente con lui convivente e i suoi domestici, salvo il caso di dolo, in quanto l'onere economico ricadrebbe su quest'ultimo.

9. Diritto di recesso

Il contratto può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società decida di recedere dalla polizza a seguito di sinistro ovvero qualora il Contraente – non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo – scelga di recedere unilateralmente dal contratto.

AVVERTENZA

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all'articolo "Recesso in caso di sinistro" riportato nelle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Recesso per volontà del Contraente

Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere dall'assicurazione senza oneri e con preavviso di 60 giorni, così come previsto dal primo comma dell'art. 1899 del Codice civile.

10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nell'assicurazione della responsabilità civile detto termine decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento all'Assicurato o promuove l'azione contro questi.

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

12. Regime fiscale

Imposta sui premi

Sono soggetti all'imposta del 22,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi per oggetto i rischi di:

- danni alle cose di proprietà dell'assicurato o di terzi causati dagli eventi previsti dall'assicurazione;
- danni al patrimonio dell'assicurato a seguito di richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi, dei quali egli sia ritenuto responsabile.

Detraibilità fiscale dei premi

I premi versati dal Contraente non beneficiano di alcuna detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso.

Tassazione delle prestazioni

Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.

13. Informazioni in corso di contratto

Variazioni della Nota Informativa

La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all'indirizzo www.nationalesuisse.it, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto.

Riscontro a richieste di informazioni

La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a:

- Nationale Suisse S.p.A. – Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese – Fax 02 51 46 34;
- info@nationalesuisse.it;
- richiesteinformazioni.nationalesuisse@actaliscertymail.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

Fermo restando che in caso di sinistro l'Assicurato deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare o ridurre il danno (le spese ragionevolmente sostenute per limitare le conseguenze di un evento dannoso, anche se di fatto anticipate dall'Assicurato, sono per legge a carico dell'assicuratore) perché in caso contrario c'è il rischio di perdere il diritto all'indennizzo, una volta che il danno si è verificato è onere dell'Assicurato procedere alla denuncia dello stesso alla Società con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni. Una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione.

AVVERTENZA

Incendio e Furto

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Con riferimento alle assicurazioni contro i danni ai beni, si segnala che le spese sostenute per adempiere agli obblighi di recupero delle cose rubate o per esperire la procedura di ammortamento dei titoli di credito sottratti e quelle di conservazione e custodia dei beni superstiti, anche se non si è raggiunto lo scopo, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi. Si segnala inoltre che le spese eventualmente sostenute per la valutazione del danno indennizzabile (spese di perizia e simili) restano a carico del Contraente, salvo eventuale patto contrario previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione o esplicitato nelle Condizioni particolari espressamente richiamate in polizza.

Si rimanda agli articoli "Procedura per la valutazione del danno" e "Mandato dei periti", "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" e "Pagamento dell'indennizzo", "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro" nonché all'articolo "Recupero delle cose rubate" delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

Responsabilità civile

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Sono altresì a carico dell'Assicurato le spese incontrate da quest'ultimo per legali o tecnici che non siano designati dalla Società e non risponde di multe, ammende e delle spese di giustizia penale.

Si rimanda all'articolo "Gestione delle vertenze - Spese di resistenza" delle Condizioni di Assicurazione.

La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società.

15. Reclami

Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Nazionale Suisse S.p.A. – Servizio Qualità
Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese
Fax 02 514634; e-mail servizioqualita@nationalesuisse.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo:

ISVAP
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

NOTA INFORMATIVA

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti al sistema (estero) competente del Paese la cui legislazione è stata scelta, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo all'ISVAP. Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm.

16. Arbitrato

In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la valutazione del danno viene affidata ad un collegio peritale costituito da due periti incaricati dalle Parti che operano nell'interesse delle mandanti. Qualora non vi sia accordo tra i suddetti periti, viene nominato un terzo perito di comune accordo che agisce nell'interesse di entrambe le Parti. Resta impregiudicata la possibilità di adire all'Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l'esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze inerenti la indennizzabilità del danno.

AVVERTENZA

In relazione ad eventuali controversie tra le Parti inerenti l'operatività delle prestazioni previste nel contratto permane in ogni caso la facoltà per il Contraente e/o l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa.

Lodovico Radice
Amministratore Delegato
Nationale Suisse S.p.A.



Documento redatto nel mese di novembre 2010, data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute.

NOTA INFORMATIVA

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- **“Anno” (annuo, annuale)**: periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);
- **“Apparecchiature ed impianti elettronici”**:
 - a) i sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati. Sono parificati a sistemi elettronici di elaborazione dati quelle macchine od impianti la cui componente elettronica non sia separabile da quella elettromeccanica, in quanto con essa strutturalmente integrata;
 - b) gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
 - c) i personal computer ed i mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte;
 - d) le macchine elettroniche per ufficio;
 - e) i registratori di cassa elettronici;
 - f) le macchine ed impianti elettronici di telecomunicazione, di pesa, di segnalazione, di prevenzione e di allarme;
 - g) i centralini elettronici telefonici e citofonici;
- **“Assicurato”**: il soggetto il cui interesse è protetto dall' *assicurazione*;
- **“Assicurazione”**: il contratto mediante il quale la *Società*, dietro pagamento da parte del *Contraente* del *premio* pattuito, si obbliga a mantenere indenne l' *Assicurato*, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un *sinistro*;
- **“Attrezzatura e arredamento”**:
 - a) il macchinario, le attrezzature, il mobilio e l'arredamento (compresi quelli d'eventuale ufficio annesso);
 - b) le opere di abbellimento o utilità (quali installazioni supplementari da non considerarsi immobili per natura o destinazione in quanto trasferibili o riutilizzabili);
 - c) le migliorie e le opere addizionali apportate dal locatario ai locali;
 - d) le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i relativi ricambi e basamenti;
 - e) gli impianti ed i mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), gli impianti e le attrezzature di pesa e di imballaggio; i mezzi di traino e di trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
 - f) gli impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
 - g) le scaffalature, la cancelleria, i campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente l'attività;
 - h) le apparecchiature ed impianti elettronici;
 - i) gli armadi di sicurezza o corazzati e le casseforti (escluso il loro contenuto);
 - j) gli infiammabili e le merci speciali;
 - k) gli effetti personali ed i valori di proprietà dell'Assicurato e dei prestatori di lavoro, i titoli di credito ed il denaro, i gioielli, i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori che non costituiscono merci, il tutto fino al 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla partita “attrezzatura, arredamento e merci” ma con il massimo di euro 5.000 (cinquemila);
 - l) i quadri, i tappeti e gli oggetti d'arte che non costituiscono merci, di valore singolo non eccedente l'importo di euro 5.000 (cinquemila);
il tutto riposto all'interno dei locali;
 - m) le tende, i tendoni, le targhe ed insegne anche luminose, i cartelli ed i pannelli pubblicitari, le antenne e le paraboliche per la ricezione radiotelevisiva, i pannelli solari.
Sono esclusi gli autoveicoli ed i motoveicoli non costituenti *merci* di pertinenza dell'attività e tutto quanto indicato nella definizione di “*locali*”;
- **“Contraente”**: il soggetto che stipula l' *assicurazione*;
- **“Copertura”**: il complesso degli elementi del *tetto* escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- **“Cose particolari”**: disegni, microfilm, fotocolor; schede, nastri ed altri supporti informatici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

NOTA INFORMATIVA

- **"Disdetta"**: comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell'assicurazione;
- **"Esplosivi"**: le sostanze ed i prodotti che, anche in piccole quantità:
 - a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *esplosione*;
 - b) per azione meccanica o termica esplodono;e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A nonché successive modifiche ed integrazioni;
- **"Esplosione"**: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- **"Fabbricato"**: l'intera o più ampia costruzione edile ove si trovano i *locali* nei quali si svolge l'attività oggetto dell'*assicurazione*;
- **"Franchigia"**: la parte dell'*indennizzo* o del risarcimento liquidabile a termini di *polizza* che per ciascun *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*;
- **"Furto"**: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- **"Implosione"**: il repentino dirompersi o deformarsi di contenitori per eccesso di pressione esterna;
- **"Incendio"**: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;
- **"Incombustibili"**: le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- **"Indennizzo"**: la somma dovuta dalla *Società* all'*Assicurato* in caso di *sinistro*;
- **"Infiammabili"**:
 - a) i gas combustibili;
 - b) le sostanze ed i prodotti non considerati *esplosivi* con punto d'infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
 - c) le sostanze ed i prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto d'infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V;
- **"Locali"**: i locali dove si svolge l'attività siti nell'ubicazione indicata sul modello A651, fra di loro anche non comunicanti, trovantisi nell'ambito del medesimo *fabbricato* oppure in più corpi separati del medesimo *fabbricato* ma siti nella stessa ubicazione e nello stesso recinto. Sono compresi:
 - a) se trattasi di condominio, le rispettive quote millesimali di proprietà comune;
 - b) i fissi, gli infissi e le opere di fondazione od interrate;
 - c) gli impianti idrici ed igienici; gli impianti elettrici fissi; gli impianti fissi di riscaldamento e di condizionamento d'aria; gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione (esclusi impianti di allarme ed insegne), compresi tinteggiature, rivestimenti, moquette e parquet;
 - d) le recinzioni, le cancellate ed i cancelli anche automatici;
 - e) le dipendenze, anche in corpo separato, purché con caratteristiche costruttive analoghe a quelle del corpo principale;
 - f) le statue, le decorazioni, i mosaici, gli affreschi e le tappezzerie, tutti non aventi valore artistico. E' escluso tutto quanto indicato nella definizione di "*attrezzatura e arredamento*";
- **"Macchine mordenti"**: le macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW;
- **"Massimale"**: il massimo esborso a cui è tenuta la *Società* in caso di *sinistro*;
- **"Merci"**: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali;
- **"Merci speciali"**:
 - a) cellulose (grezza ed oggetti di);
 - b) espansite;
 - c) schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
 - d) materie plastiche espanse o alveolari;
 - e) imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).Non si considerano *merci speciali* quelle entrate a far parte del prodotto finito;

NOTA INFORMATIVA

- **“Mese” (mensile)**: periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;
- **“Polizza”**: il documento che prova l'*assicurazione*;
- **“Premio”**: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* per l'*assicurazione*;
- **“Prestatori di lavoro”**: le persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale, compreso il titolare ed i suoi soci, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività indicata sul modello A651 e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio lavoratori con contratto d'opera, contratto d'appalto) ed i prestatori di lavoro occasionale;
- **“Primo rischio assoluto”**: l'*assicurazione* senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile;
- **“Rapina”**: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona;
- **“Scippo”**: l'impossessamento della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene;
- **“Scoperto”**: l'importo da calcolarsi in misura percentuale sull'*indennizzo* o sul risarcimento liquidabile a termini di *polizza* che per ciascun *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*;
- **“Scoppio”**: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *esplosione*. Gli effetti del "gelo" e del "colpo d'ariete" non sono considerati *scoppio*;
- **“Sinistro”**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **“Società”**: l'impresa assicuratrice, ovvero la Nationale Suisse S.p.A.;
- **“Solaio”**: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dei *locali* e del *fabbricato*, escluse pavimentazioni e soffittature. I soppalchi che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano non si considerano *solai*;
- **“Tetto”**: l'insieme delle strutture portanti e non portanti (compresa orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* e i *locali* dagli agenti atmosferici;
- **“Vetro antisfondamento”**: un manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 (sei) millimetri od anche un manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 (sei) millimetri.

Condizioni Generali di Assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La polizza è composta da:

- le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A650;
- le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la Scheda di Polizza - modello A651 - riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza;
- l'Allegato - modello A106 - valido per l'eventuale indicazione di condizioni speciali.

Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

● Norme che regolano l'assicurazione in generale.....	pag. 3
● Norme comuni a tutti i Moduli	pag. 4
● Modulo Incendio	pag. 6
● Modulo Furto	pag.14
● Modulo Responsabilità Civile.....	pag.18
● Norme che regolano i Sinistri.....	pag.25
● Elenco delle attività.....	pag.30

Documento redatto nel mese di novembre 2010, data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Condizioni Generali di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I *premi* devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società*.

Se il *Contraente* non paga i *premi* o le rate di *premio* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della *Società* al pagamento dei *premi* scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Il *premio* è sempre determinato per periodi di *assicurazione* di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Art.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate dalle Parti per iscritto.

Art.4 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società*, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *sinistro*, denunciato a termini di *polizza*, e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la *Società* può recedere dall'*assicurazione*.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni) dalla data di invio della stessa.

La *Società* entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di *premio*, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della *polizza* ed il termine del periodo di *assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *premio* stesso.

Art.7 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'art.6 (Recesso in caso di sinistro) delle presenti Norme.

Art.8 - Oneri fiscali

Sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione*.

Art.9 - Rinvio alle norme di legge

L'*assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla *polizza*, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTI I MODULI

Art. 10 - Delimitazioni dell'assicurazione

Le Condizioni Generali di Assicurazione ed il *premio* della presente *polizza* sono convenuti sulla base delle dichiarazioni del *Contraente* in base alle quali:

- a) il numero dei *prestatori di lavoro*, di cui l'*Assicurato* si avvale per lo svolgimento dell'attività indicata sul modello A651, corrisponde a quello indicato sul modello stesso e, in ogni caso, non è superiore a 7 (sette).

Qualora, nel corso di validità della *polizza*, si verificano variazioni in aumento, rispetto al numero dei *prestatori di lavoro* indicato sul modello A651, il *Contraente* si obbliga a darne immediata comunicazione scritta alla *Società* ed a pagare l'eventuale maggiore *premio*. La *Società* rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile qualora al momento del *sinistro* risulti un numero di *prestatori di lavoro* superiore a quello dichiarato in *polizza*, comunque nel limite massimo di sette, e ricorrano le seguenti circostanze:

- la variazione è avvenuta durante il periodo di *assicurazione* in corso;
- la variazione sia limitata ad un massimo di un *prestatore di lavoro* in più.

Se avvengono invece variazioni in diminuzione rispetto al numero dichiarato in *polizza*, il *premio*, limitatamente al Modulo Responsabilità Civile, è ridotto in proporzione a decorrere dal periodo di *assicurazione* successivo alla data della comunicazione scritta del *Contraente* alla *Società*;

- b) l'attività indicata sul modello A651 corrisponde ad una o più delle voci descritte nell'elenco delle attività; le voci sono identificate mediante specifica indicazione sul modello A651 dai corrispondenti codici. Sono tollerate e sono comunque assicurate le *merci* relative ad attività ascrivibili anche ad altre diverse voci rispetto a quelle dichiarate, escluse in ogni caso quelle di categoria R.D., previste dal predetto elenco, seppur di categoria più grave rispetto alle voci identificate sul modello A651, ma nel limite massimo del:

- 15% (quindici per cento) della somma assicurata alla partita "Attrezzatura, arredamento e merci" relativamente al Modulo incendio;
- 15% (quindici per cento) della somma assicurata con il massimo di euro 3.000 (tremila) relativamente al Modulo furto.

Qualora, in caso di *sinistro*, la presenza di *merci* relative ad attività ascrivibili anche ad altre diverse voci rispetto a quelle dichiarate sia superiore alle percentuali qui indicate oppure il numero dei *prestatori di lavoro* sia superiore a 7 (sette), si applica il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 11 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La *Società* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il *Contraente* o l'*Assicurato* hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 - Enti assicurati con polizza "Leasing"

Se esistono enti assicurati con *polizza* "Leasing", in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente *polizza*, la *Società*:

- indennizza la parte di danno eventualmente scoperta qualora la somma assicurata con la suddetta *polizza* "Leasing" risultasse insufficiente. Non sono indennizzabili le *franchigie* e/o gli *scoperti* previsti dalla *polizza* "Leasing". L'*indennizzo* a carico di ciascun contratto sarà perciò determinato secondo i criteri dell'art.1910 del Codice Civile;
- indennizza i danni garantiti dalla presente *polizza* ma non coperti dalla *polizza* "Leasing";
- non indennizza gli enti integralmente assicurati con *polizza* "Leasing" e pertanto non si terrà conto dei valori di tali enti per il calcolo della preesistenza ai fini dell'applicazione dell'art.47 (Assicurazione parziale) delle Norme che regolano i sinistri.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle *franchigie* e/o degli *scoperti* previsti dalla presente *polizza*.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.15 - Indicizzazione (da ritenersi operativo se è stato indicato il numero indice sul modello A651)

Le somme ed i *massimali* assicurati, nonché il relativo *premio*, riportati sul modello A651, i limiti di garanzia, ed i massimi risarcimenti non espressi in percentuale, sono soggetti ad aumenti in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'aumento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato sul modello A651, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.

Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di *premio* successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Per le rate annuali successive si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice del mese di giugno utilizzato per l'adeguamento.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme ed i *massimali* assicurati, nonché il *premio*, vengano a superare il 50% (cinquanta per cento) degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle Parti rinunciare all'adeguamento della *polizza* e le somme ed i *massimali* assicurati, nonché il *premio*, i limiti di garanzia ed i massimi risarcimenti rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

MODULO INCENDIO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art.16 - Delimitazione dell'assicurazione

Le Condizioni Generali di Assicurazione ed il *premio* del presente Modulo sono convenuti sulla base delle dichiarazioni del *Contraente* in base alle quali:

a) i *locali* sono costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e *copertura* in materiali incombustibili, mentre i *solai* e la struttura portante del *tetto* sono costruiti con materiale di qualunque tipo.

Non si considerano:

- materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella *copertura* se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della *copertura*; nel caso tali materiali siano costituiti da materia plastica non espansa né alveolare, la suddetta tolleranza è aumentata ad 1/3;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti purché aderenti alle strutture;
- i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di cm.3 (tre), da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti;

b) nei *locali*, per lo svolgimento dell'attività indicata sul modello A651, vi possono essere i seguenti massimi quantitativi di:

- *infiammabili* fino ad un massimo di Kg.500 (cinquecento), salvo quelli posti in serbatoi completamente interrati;
- *esplosivi* fino ad un massimo di Kg.1 (uno);
- *merci speciali* fino ad un massimo di Kg.200 (duecento).

Non si tiene conto degli *infiammabili*, *esplosivi* e *merci speciali* esistenti nella parte di *fabbricato* non occupata dall'*Assicurato*;

c) nei *locali*, se presenti, le *macchine mordeni* sono collegate per oltre la metà ad un impianto centralizzato di aspirazione.

Art.17 - Oggetto dell'assicurazione

La *Società* indennizza:

1) i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:

a) direttamente causati da:

- *incendio*;
- fulmine, esclusi quelli di fenomeno elettrico;
- *implosione*;
- *esplosione* e *scoppio* non causati da ordigni esplosivi;
- fumo, fuoriuscito a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione) agli impianti per la produzione di calore esistenti nei *locali*, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, di satelliti artificiali e di velivoli spaziali;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali o di natanti, non appartenenti né in uso al *Contraente* o all'*Assicurato*, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni, purché non dovuti ad usura o carenza di manutenzione;

b) conseguenti agli eventi di cui alla precedente lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di venti metri da esse e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;

2) i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'*Assicurato* e/o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio*.

Art.18 - Rischio locativo

La *Società*, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano il presente Modulo e le Norme che regolano i sinistri, dei danni materiali direttamente causati da *incendio* o altro evento assicurato in base al presente Modulo, ai *locali* tenuti in locazione dall'*Assicurato*, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.47 (Assicurazione parziale) delle Norme che regolano i sinistri qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei *locali* calcolato a termini di *polizza*.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.19 - Ricorso terzi

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul modello A651, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali direttamente causati alle cose e/o agli animali di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose e/o agli animali di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il *sinistro*, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del *massimale* indicato sul modello A651.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a cose e/o animali che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose e/o gli animali sugli stessi mezzi trasportati;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il *Contraente* nonché il coniuge, il convivente, i genitori ed i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- b) qualsiasi altro parente e/o affine se conviventi con le persone di cui alla precedente lettera a);
- c) quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) le società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b).

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Società* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Società* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Società*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

Art.20 - Anticipo indennizzi (non valido per l'art.18 "Rischio locativo" e l'art.19 "Ricorso terzi" delle presenti Norme)

Fermo il disposto dell'art.50 (Pagamento dell'indennizzo) delle Norme che regolano i sinistri e fatti salvi i diritti di terzi e di eventuali enti vincolatari, l'*Assicurato*, previa richiesta scritta del *Contraente*, ha la facoltà di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000 (centomila).

L'*obbligazione della Società*:

- sarà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* degli obblighi previsti dall'art.42 (Obblighi in caso di sinistro) delle Norme che regolano i sinistri.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 250.000 (duecentocinquantamila), qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

Essendo l'*assicurazione* dei "*locali*" e "*attrezzature e arredamento*" stipulata rispettivamente in base al costo di costruzione a nuovo e di rimpiazzo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Quando si tratti dei *locali*, prima del pagamento dell'eventuale anticipo, l'*Assicurato* deve esibire alla *Società* i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie.

Art.21 - Colpa grave

L'*assicurazione* comprende i danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione* causati con colpa grave dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Art.22 - Esclusioni

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

- a) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- b) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- c) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- d) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- e) causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti;
- g) a *cose particolari*;
- h) di smarrimento o di *furto* delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- j) subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide se espressamente richiamate sul modello A651)

A - Caratteristiche costruttive dei locali

A deroga della lettera a) dell'art.16 (Delimitazione dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo, il *Contraente* dichiara che i *locali* sono costruiti con strutture portanti verticali e del tetto in cemento armato e laterizi; pareti esterne, *copertura*, ed eventuali *solai* in materiali incombustibili.

Non si considerano:

- i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei solai e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, dei solai e della copertura; nel caso tali materiali siano costituiti da materia plastica non espansa né alveolare, la suddetta tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla copertura, è aumentata ad 1/3;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti purché aderenti alle strutture;
- i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di cm.3 (tre), da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti.

B - Fenomeni atmosferici

La *Società* indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da:

- grandine, vento (sotto forma di tromba d'aria, bufera, uragano, tempesta) e quanto da esso trasportato e/o abbattuto, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei locali a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

L'assicurazione è prestata, nel limite del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla partita "Locali", ma con il massimo di euro 5.000 (cinquemila) per ogni *sinistro* e per anno assicurativo, relativamente a:

- i locali con coperture o pareti in lastre di fibrocemento o cemento amianto e quanto in essi contenuto;
- i serramenti, le vetrate ed i lucernari in genere;
- le recinzioni ed i cancelli;
- i manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La *Società* non indennizza i danni:

a) causati da:

- 1) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- 2) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- 3) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- 4) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

5) gelo, sovraccarico di neve;

6) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

7) cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;

b) subiti da:

8) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

9) *locali* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle *coperture* o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni pressostatici, tenso-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

10) camini, tende e tendoni, cavi aerei, insegne od antenne e paraboliche e consimili installazioni esterne;

11) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 (duecentocinquanta) per singolo *sinistro*.

La *Società* ha la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall'*assicurazione* prestata con la presente Condizione Particolare, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio*.

C - Atti dolosi

La *Società* indennizza:

a) a parziale deroga dell'art.22 lettere a) c) (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da *incendio, esplosione, scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, urto di veicoli stradali e/o natanti, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;

b) gli altri danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da terzi che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

L'*assicurazione* è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei *locali*.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la *Società* non indennizza i danni di cui alla precedente lettera b), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La *Società* non indennizza i danni:

1) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;

2) di *furto, rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

3) di deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei *locali*;

4) causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

5) determinati da dolo dell'*Assicurato* e/o del *Contraente*;

6) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Sono esclusi i danni commessi da:

7) il coniuge, i genitori ed i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;

8) qualsiasi altro parente e/o affine se conviventi con il *Contraente* o con l'*Assicurato*;

9) quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai precedenti punti 7) e 8).

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 (duecentocinquanta) per singolo *sinistro*.

La *Società* ha la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall'*assicurazione* prestata con la presente Condizione Particolare, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio*.

D - Sovraccarico di neve

La *Società* indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti del *fabbricato*, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.

La *Società* non indennizza i danni causati:

a) ai *fabbricati* non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

b) ai *fabbricati* in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente *assicurazione*) ed al loro contenuto;

c) a capannoni presso statici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;

d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e paraboliche, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti del *fabbricato* in seguito al sovraccarico di neve;

e) da valanghe e slavine;

f) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente *assicurazione*.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) con il minimo di euro 1.000 (mille) per singolo *sinistro*.

In nessun caso la *Società* pagherà per ciascun *sinistro* più del 50% (cinquanta per cento) della somma assicurata alle partite "Locali" e "Attrezzatura, arredamento e merci".

La *Società* ha la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall'*assicurazione* prestata con la presente Condizione Particolare, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio*.

E - Fenomeno elettrico

La *Società*, a parziale deroga dell'art.22 lettera b) (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, indennizza i danni di fenomeno elettrico alle *apparecchiature ed impianti elettronici* e ad impianti o apparecchi elettrici strumentali all'esercizio dell'attività indicata sul modello A651 e trovantisi nei *locali* e/o al servizio degli stessi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica.

La *Società* non indennizza i danni:

1) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai fusibili, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;

2) dovuti ad usura, manomissione o carenza di manutenzione;

3) verificatisi durante operazioni di collaudo e prova;

4) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione;

5) dovuti a difetti noti all'*Assicurato* o al *Contraente* all'atto della stipulazione della *polizza*;

6) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* fino alla concorrenza, per *sinistro* e per anno assicurativo, della somma assicurata indicata sul modello A651.

F - Acqua condotta

La *Società* indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento esistenti nel *fabbricato*.

La *Società* non indennizza i danni:

1) causati da rotture originate da gelo;

2) causati da rottura di tubazioni interrato;

3) causati da umidità, stillo, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;

4) alle *merci* poste ad altezza inferiore a 12 (dodici) centimetri dal pavimento.

La *Società* non rimborsa le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

G - Gelo

La *Società* indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura per effetto di gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento esistenti nel *fabbricato*.

La *Società* non indennizza i danni:

1) conseguenti a rottura delle tubazioni interrato od installate all'esterno del *fabbricato*;

2) ai *locali* e quanto in essi contenuto sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive prima del *sinistro*;

3) alle *merci* poste ad altezza inferiore a 12 (dodici) centimetri dal pavimento.

La *Società* non rimborsa le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* fino ad un massimo *indennizzo*, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 5.000 (cinquemila).

H - Trabocchi, rigurgiti ed infiltrazioni di acqua

La *Società* indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da fuoriuscita di acqua a seguito di:

a) traboccamento, intasamento od occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento esistenti nel *fabbricato*;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

b) rigurgito di fognature proprie del *fabbricato*;

c) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo:

- per rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico;
- attraverso brecce o lesioni verificatesi improvvisamente nel tetto anche se per effetto del gelo e/o per sovraccarico di neve.

La *Società* non indennizza i danni:

1) causati da umidità e stillicidio;

2) alle *merci* poste a meno di 12 (dodici) centimetri dal pavimento;

3) alle cose poste in locali interrati o seminterrati.

La *Società* non rimborsa le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* fino ad un massimo *indennizzo*, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 5.000 (cinquemila).

I - Ricerca e riparazione guasti conseguenti a danni da fuoriuscita di acqua

La *Società*, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della Condizione Particolare F (Acqua condotta) e/o G (Gelo) e/o H (Trabocchi, rigurgiti ed infiltrazioni di acqua) e solo nel caso in cui sia assicurata la partita "Locali", rimborsa le spese sostenute per la ricerca del guasto e la riparazione o sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti dei *locali*.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* fino ad un massimo *indennizzo*, per *sinistro* e per anno assicurativo, pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata alla partita "Locali" ma con il massimo di euro 3.000 (tremila).

J - Merci in refrigerazione

La *Società* indennizza, a parziale deroga dell'art.22 lettera j) (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, i danni subiti dalle *merci* in refrigerazione direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti:
- ad eventi garantiti dal presente Modulo e dalle Condizioni Particolari operanti;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, degli impianti di adduzione dell'acqua, degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno e con ogni altro evento previsto nelle esclusioni di cui all'art.22 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo.

Sono esclusi i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetti di costruzione o di installazione.

L'*assicurazione* ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 (dodici) ore.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* fino ad un massimo *indennizzo*, per ogni *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 3.000 (tremila).

K - Interruzione di attività

La *Società*, a parziale deroga dell'art.22 lettera i) (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, assicura i danni di interruzione, anche parziale, dell'attività conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo.

In caso di *sinistro* l'*indennizzo* viene calcolato maggiorando della percentuale del 10% (dieci per cento) l'importo del risarcimento dovuto alle partite "Locali" e "Attrezzatura, arredamento e merci".

L - Merci e/o attrezzatura e arredamento poste all'esterno – Merci presso terzi

La *Società* indennizza i danni materiali direttamente causati a:

a) *merci* in deposito e/o lavorazione presso terzi;

b) *merci* riposte presso mostre, fiere e/o esposizioni, purché nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;

c) *merci, attrezzatura e arredamento* riposte all'esterno dei *locali*, nell'area immediatamente adiacente il *fabbricato*, da un evento previsto nel presente Modulo, esclusi comunque gli eventi previsti dalle relative Condizioni Particolari.

L'*assicurazione* è prestata nel limite del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla partita "Attrezzatura, arredamento e merci" con il massimo, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 5.000 (cinquemila).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

M - Estensioni varie

La *Società* rimborsa, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo e delle relative Condizioni Particolari se operanti:

- le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo e con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 35.000 (trentacinquemila);
- le spese per rimuovere, immagazzinare temporaneamente e ricollocare l'attrezzatura e arredamento e le merci nei casi in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo e con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 10.000 (diecimila);
- i costi e gli oneri di urbanizzazione (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei locali in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo per la partita "Locali" ma con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 10.000 (diecimila);
- gli onorari di riprogettazione dei locali per le prestazioni di competenza di liberi professionisti, escluse quelle per la presentazione di qualsiasi reclamo, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo per la partita "Locali" ma con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 5.000 (cinquemila);
- le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità al disposto dell'art.44 (Procedura per la valutazione del danno) delle Norme che regolano i sinistri, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo e con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 3.000 (tremila);
- le pigioni non percepibili per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno e fino alla concorrenza massima del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla partita "Locali" ma con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 5.000 (cinquemila). Si intendono locali regolarmente affittati anche quelli occupati dall'Assicurato - proprietario - che sono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essa relativa;
- le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito dall'impianto di riscaldamento o condizionamento con il limite per sinistro e per anno assicurativo di euro 1.000 (mille);
- le spese di rifacimento dei documenti personali dell'Assicurato e dei prestatori di lavoro, come patenti di guida, carte di identità e passaporti, con il limite per sinistro e per anno assicurativo di euro 500 (cinquecento).

N - Rottura di vetri o cristalli

La *Società* indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle di seguito riportate, di:

- lastre di cristallo, di mezzocristallo, di vetro anche stampato, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, stabilmente installate sia all'interno che all'esterno dei locali, comprese quelle di pertinenza del fabbricato nel limite della quota millesimale di proprietà comune;
- targhe, vetrine e insegne, queste ultime anche se in materiale plastico rigido, pertinenti ai locali, installate anche all'esterno del fabbricato, ma stabilmente ancorate ad esso;

anche se di proprietà di terzi con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

Sono escluse dall'assicurazione le rotture:

- a) causate da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- b) causate da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti;
- c) causate da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) derivanti da operazioni di trasloco o restauro dei *locali*;
- e) di lastre, targhe, vetrinette ed insegne che, alla data di entrata in vigore della *polizza*, non fossero integre ed esenti da difetti;
- f) determinate da vizio di costruzione, difettosa installazione o deficiente manutenzione;
- g) determinate da dolo dell'Assicurato o del Contraente e, qualora questi siano una persona giuridica, dei loro rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- h) verificatesi durante l'entrata e l'uscita delle *merci*;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- i) derivanti da crollo del *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del *fabbricato*;
 - j) determinate da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
 - k) derivanti da lavori sulle lastre, targhe, vetrinette ed insegne o sui relativi supporti, sostegni o cornici;
 - l) derivanti da rimozione delle lastre, targhe, vetrinette ed insegne o degli infissi su cui le stesse sono collocate;
 - m) causate da gelo;
 - n) causate da sorgenti luminose e subite dalle insegne e dalle vetrinette a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
- L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* fino alla concorrenza, per *sinistro* e per ciascun anno assicurativo, dell'importo di euro 2.000 (duemila).

O - Cose particolari

La *Società*, a parziale deroga dell'art.22 lettera g) (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, indennizza il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento e la riparazione ridotto, in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle *cose particolari*, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'*indennizzo* verrà corrisposto soltanto dopo la riparazione o ricostruzione e purché ciò avvenga entro 12 (dodici) mesi dalla data del *sinistro*.
L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* fino alla concorrenza, per *sinistro* e per anno assicurativo, della somma assicurata indicata sul modello A651.

P - Franchigia

L'*assicurazione* è prestata con applicazione di una *franchigia* di euro 1.500 (millecinquecento) per ogni *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo. Tale *franchigia* sostituisce tutte le *franchigie* di importo inferiore previste dalle Norme che regolano il presente Modulo, ferme e invariate quelle d'importo superiore.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

MODULO FURTO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art.23 - Delimitazioni dell'assicurazione

Le Condizioni Generali di Assicurazione ed il *premio* del presente Modulo sono convenuti sulla base delle dichiarazioni del *Contraente* in base alle quali:

- i locali hanno pareti perimetrali esterne, solai o copertura in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizio), calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no;
- se la linea di gronda del tetto è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, il tetto è costruito in laterizio armato o cemento armato senza lucernari oppure con lucernari protetti almeno secondo quanto disposto dall'art.30 (Mezzi di protezione e chiusura dei locali) delle Norme che regolano il presente Modulo o, se operante, dalla Condizione Particolare "Q" (Mezzi avanzati di protezione e chiusura dei locali).

Art.24 - Oggetto dell'assicurazione

La *Società* indennizza i danni materiali direttamente derivati dal *furto* delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, che si trovino all'interno dei *locali*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei *locali* stessi:

a) violandone le difese esterne mediante:

1. rottura, scasso;

2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a *locali* chiusi.

Sono parificati ai danni del *furto* i guasti causati alle cose assicurate per commettere il *furto* o per tentare di commetterlo.

L'*assicurazione* comprende i *furti* commessi:

d) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;

e) durante i periodi di sospensione del lavoro verificatisi fra le ore 07.00 e le ore 22.00 e non oltre, quando gli accessi e le aperture, purché efficacemente chiusi, rimangono protetti da solo vetro fisso.

L'*assicurazione*, nei limiti della somma assicurata, è estesa:

f) alla *rapina* avvenuta nei *locali*, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei *locali* stessi;

g) ai guasti cagionati dai ladri agli infissi di pertinenza dei *locali* e alle relative parti murarie, nonché al *furto* degli infissi stessi, fino alla concorrenza di euro 2.000 (duemila) per *sinistro* e per anno assicurativo, senza l'applicazione di eventuali *franchigie* e/o *scoperti*;

h) ai danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da atti vandalici commessi dagli autori del *furto* o della *rapina*, consumati o tentati, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) della somma assicurata.

Art.25 - Forma dell'assicurazione

L'*assicurazione* è prestata a "*primo rischio assoluto*".

Art.26 - Furto commesso dai prestatori di lavoro dell'Assicurato o del Contraente

L'*assicurazione* è estesa ai *furti* avvenuti nei modi previsti dall'art. 24 (Oggetto dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo anche se l'autore del *furto* sia un *prestatore di lavoro* dell'*Assicurato* o del *Contraente* e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi dei *locali* o della sorveglianza interna dei *locali* stessi;

b) che il *furto* sia commesso a *locali* chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il *prestatore di lavoro* adempie le sue mansioni all'interno dei *locali* stessi.

Art.27 - Portavalori

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'*assicurazione* è prestata, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, nel limite del 10% (dieci per cento) della somma assicurata con il massimo di euro 3.000 (tremila), ma con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento), anche contro:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- a) il *furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - b) il *furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 - c) il *furto* strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - d) la *rapina*;
- commessi sui *prestatori di lavoro* mentre, al di fuori dei *locali*, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Art.28 - Furto e rapina commessi con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato od al Contraente

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento) qualora il *furto* o la *rapina* siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei *locali* o nell'area in uso all'*Assicurato* od al *Contraente*. Detto *scoperto*, se operante in concomitanza con altri *scoperti* – che in tal caso non vengono applicati – previsti dalle Norme che regolano il presente Modulo, viene elevato al 30% (trenta per cento); se è operante, invece, in concomitanza con una *franchigia*, questa viene considerata minimo assoluto.

Pertanto nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, resta stabilito che l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art.48 (Assicurazione presso diversi assicuratori) delle Norme che regolano i sinistri, senza tenere conto dello *scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art.29 - Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del *sinistro* le *merci* oggetto dell'*assicurazione* sono garantite per il rischio di *furto* anche da *polizze* di *assicurazione* contro i rischi di trasporto, l'*assicurazione* di cui al presente Modulo vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle *polizze* di *assicurazione* contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma assicurata con il presente Modulo.

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, perciò, si obbliga in caso di *sinistro* a dar visione alla *Società* della o delle *polizze* originali di *assicurazione* contro i rischi di trasporto concernenti le cose colpite dal *sinistro*.

Art.30 - Mezzi di protezione e chiusura dei locali

L'*assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto limitatamente alla garanzia *furto*, che ogni apertura verso l'esterno dei *locali*, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma iscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a cmq. 400.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a cmq.180.

Sono pertanto esclusi i danni di *furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

In caso di *sinistro* se l'introduzione nei *locali* avviene forzando mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quelle sopraindicate, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento).

Pertanto nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, resta stabilito che l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art.48 (Assicurazione presso diversi assicuratori) delle Norme che regolano i sinistri, senza tenere conto dello *scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art.31 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di *incendi*, *esplosioni* anche nucleari, *scoppi*, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente* o dall'*Assicurato* e, qualora questi siano una persona giuridica, dai loro amministratori o soci a responsabilità illimitata;
- d) a *cose particolari*;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

e) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che occupano i *locali* contenenti le cose oggetto dell'assicurazione o *locali* con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere, salvo quanto disposto dall'art. 26 (Furto commesso da prestatori di lavoro dell'Assicurato o del Contraente) del presente Modulo;
- da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei *locali*;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

f) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° (quarantacinquesimo) giorno se i *locali* rimangono incustoditi per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 dell'8 (ottavo) giorno;

g) causati alle cose assicurate da *incendio, esplosione o scoppio* provocati dall'autore del *sinistro*;

h) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide se espressamente richiamate sul modello A651)

Q - Mezzi avanzati di protezione e chiusura dei locali

L'*assicurazione*, a deroga dell'art.30 (Mezzi di protezione e chiusura dei locali) delle Norme che regolano il presente Modulo, è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto limitatamente alla garanzia *furto*, che ogni apertura verso l'esterno dei *locali*, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 millimetri o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di millimetro, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 millimetri, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 centimetri quadrati.

Sono pertanto esclusi i danni di *furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

In caso di *sinistro*, se l'introduzione nei *locali* avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme alla presente condizione, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento).

Pertanto nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, resta stabilito che l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art.48 (Assicurazione presso diversi assicuratori) delle Norme che regolano i sinistri, senza tenere conto dello *scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

R - Estensioni varie

La *Società* a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo:

- rimborsa le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità al disposto dell'art.44 (Procedura per la valutazione del danno) delle Norme che regolano i sinistri, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo e con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 3.000 (tremila);
- rimborsa le spese di rifacimento dei documenti personali dei prestatori di lavoro, come patenti di guida, carte di identità e passaporti, con il limite per sinistro e per anno assicurativo, di euro 500 (cinquecento);
- indennizza i danni alle merci in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre, fiere e/o esposizioni, purchè nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano nel limite del 10% (dieci per cento) della somma assicurata con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 3.000 (tremila);

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- indennizza, a parziale deroga dell'art.31 lettera d) (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, nel limite del 20% (venti per cento) della somma assicurata, ma con il massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 3.000 (tremila), il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento e la riparazione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità, delle cose particolari, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo la riparazione o ricostruzione e purchè questi avvengano entro 12 (dodici) mesi dalla data del *sinistro*.

S - Impianto di allarme antifurto

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto limitatamente alla garanzia *furto*, che i *locali* siano protetti da un impianto di allarme antifurto a Norme CEI avente la classe, la marca ed il modello dichiarati sul modello A651. La classe individua il livello di sicurezza dell'impianto di allarme antifurto e deve corrispondere ad una delle seguenti:

Classe	Impianto d'allarme antifurto	Livello di sicurezza
A	Volumetrico o perimetrale collegato a vigilanza o forze dell'ordine con ponte radio	Elevato
B	Volumetrico o perimetrale collegato a vigilanza o forze dell'ordine con combinatore telefonico	Medio
C	Altre tipologie	Modesto

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1) installazione e collaudo

presentare alla *Società* in caso di *sinistro* il "certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto conforme alle Norme CEI", redatto e firmato dalla ditta installatrice;

2) messa in funzione dell'impianto

mettere in funzione l'impianto di allarme antifurto ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei *locali*;

3) durata

- fare effettuare ogni cinque anni, con decorrenza dalla data di prima installazione e collaudo, e così successivamente, una completa revisione dell'impianto di allarme antifurto con lo scopo di rendere l'installazione conforme alle Norme CEI in vigore a quella data;
- presentare alla Società in caso di sinistro il "certificato di revisione e collaudo di impianto di allarme antifurto a Norme CEI" comprovante l'avvenuta revisione, collaudo ed efficienza dello stesso.

L'assicurazione è prestata:

- con l'applicazione di uno scoperto del 20% (venti per cento) se, ferma l'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3), il livello di sicurezza dell'impianto di allarme antifurto installato risulta di classe inferiore a quello dichiarato;
- per le attività con merci diverse dalla categoria "A" e "B" nel caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3):
- con l'applicazione di uno scoperto del 35% (trentacinque per cento), se il livello di sicurezza dell'impianto di allarme risulta conforme o superiore a quello dichiarato;
- con l'applicazione di uno scoperto del 40% (quaranta per cento), se il livello di sicurezza dell'impianto di allarme antifurto installato risulta essere di classe inferiore a quello dichiarato.

La *Società*, relativamente alle attività con *merci* di categoria "A" e "B" non riconosce alcun *indennizzo* nel caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti punti 1) 2) 3).

T - Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* pari al 10% (dieci per cento) della somma assicurata con il massimo di euro 2.500 (duemilacinquecento).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art.32 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi dell'attività (R.C.T.)

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
 - distruzione o deterioramento di cose e/o animali;
- in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione all'attività indicata sul modello A651 nel limite del *massimale* ivi riportato. E' compresa la responsabilità civile derivante:
- a) dalla conduzione dei *locali*. L'*assicurazione* comprende gli spazi adiacenti di pertinenza dei *locali*, anche tenuti a giardino e parchi;
 - b) dalla proprietà od uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e di bevande;
 - c) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata in appalto o subappalto a terzi, l'*assicurazione* opera a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori;
 - d) dall'impiego da parte dell'*Assicurato* o dei *prestatori di lavoro* di velocipedi e mezzi di trasporto a mano per ragioni di servizio;
 - e) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i danni causati durante l'allestimento o lo smontaggio degli stand. Qualora l'allestimento o lo smontaggio sia affidato in appalto o subappalto a terzi, l'*assicurazione* opera a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori;
 - f) dal prelievo, consegna e rifornimento delle *merci*, ferma l'esclusione di quanto indicato alle lettere d) e g) dell'art.35 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.);
 - g) dai danni subiti dai veicoli di terzi e/o di *prestatori di lavoro* in sosta o in parcheggio purché trovantisi negli appositi spazi riservati all'attività indicata sul modello A651;
 - h) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani.
- L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato*, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di *prestatori di lavoro*, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

Art.33 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi proprietà dei locali (R.C.T.)

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, nel limite del *massimale* indicato sul modello A651, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
 - distruzione o deterioramento di cose e/o animali;
- in conseguenza di un *sinistro* derivante dalla proprietà dei *locali*.
E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà:
- di antenne e paraboliche per la ricezione radiotelevisiva installate sul fabbricato;
 - degli spazi adiacenti di pertinenza dei locali, anche se tenuti a giardino;
 - di parchi;
 - di recinzioni, cancellate e cancelli automatici.

L'*assicurazione* non comprende la responsabilità civile per i danni derivanti da:

- a) lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- b) lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96;
- c) spargimento d'acqua, salvo siano conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- d) umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei *locali*;
- e) rigurgiti di fogne.

Essendo il *premio* determinato sul valore dei *locali* dichiarato dal *Contraente*, tale valore deve corrispondere al valore di costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, dei *locali* stessi, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente. Se al momento del *sinistro* il valore determinato a norma di quanto precede supera di oltre il 10% (dieci per cento) il valore dichiarato dal *Contraente* sul modello A651, la *Società* risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del *sinistro* e in ogni caso nel limite del *massimale* ridotto in eguale proporzione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.34 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione* R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b);
- d) tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'*assicurazione*.

Art.35 - Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.

L'*assicurazione* R.C.T. non comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* per i danni:

- a) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'*Assicurato* nello svolgimento dell'attività oggetto dell'*assicurazione*, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'*Assicurato* di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'*assicurazione*;
- b) derivanti da obbligazioni di cui l'*Assicurato* debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- c) conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- d) da proprietà o uso di:
 - 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - 2) natanti;
 - 3) aeromobili;
 - 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) alle opere in costruzione e alle opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori;
- f) alle cose e/o agli animali che l'*Assicurato* abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- g) alle cose e/o agli animali trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- i) alle cose e/o agli animali trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- j) a condutture ed impianti sotterranei;
- k) a cose e/o animali dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- l) da *furto*;
- m) a cose e/o animali di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- n) a cose e/o animali altrui derivanti da *incendio*, *esplosione* e *scoppio* di cose dell'*Assicurato* o che lo stesso abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- o) provocati da soggetti diversi dai *prestatori di lavoro*;
- p) cagionati da:
 - 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
 - 2) opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
 - 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- q) derivanti da:
 - 1) proprietà di locali, salvo sia operante l'assicurazione di cui all'art.33 (Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi proprietà dei locali) delle Norme del presente Modulo;
 - 2) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
 - 3) detenzione o impiego di esplosivi;
 - 4) presenza di amianto o emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
 - 5) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive).

Art.36 - Estensione territoriale ai fini dell'assicurazione R.C.T.

L'*assicurazione* R.C.T. vale per i *sinistri* che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.37 - Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, nei limiti del *massimale* indicato sul modello A651, purché in regola, al momento del *sinistro*, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai *prestatori di lavoro*;
- B) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto A) cagionati ai *prestatori di lavoro* per infortuni da cui sia derivata la morte o l'invalidità permanente non inferiore al 5% (cinque per cento).

Limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L. e I.N.P.S. i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai *prestatori di lavoro*.

Art.38 - Danni esclusi dall'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

L'*assicurazione* Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro* non comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* per:

- 2) le malattie professionali;
- 3) i *sinistri* derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 4) i *sinistri* derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive);
- 5) danni da amianto;
- 6) danni derivanti da campi elettromagnetici.

Sono inoltre esclusi dall'*assicurazione* Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro* le persone assoggettate alla categoria di prestazioni occasionali.

Art.39 - Estensione territoriale ai fini dell'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

L'*assicurazione* Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro* vale per i *sinistri* che avvengano nel mondo intero.

Art.40 - Pluralità di assicurati

Il *massimale* stabilito in *polizza* sia per l'*assicurazione* R.C.T. che per l'*assicurazione* Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro* per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide se espressamente richiamate sul modello A651)

U - Danni da interruzione o sospensione di attività

A parziale deroga dell'art.35 lettera q2) (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) del presente Modulo l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'*Assicurato* dai danni di interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo.

L'*assicurazione* è prestata nel limite di euro 50.000 (cinquantamila) per *sinistro* e per anno assicurativo.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) per ogni *sinistro* con il minimo di euro 1.500 (millecinquecento).

V - Lavori presso terzi

A parziale deroga dell'art.35 lettere i) n) (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) del presente Modulo l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'*Assicurato* per i danni avvenuti in occasione dell'esecuzione dei lavori presso terzi inerenti l'attività descritta sul modello A651:

- a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'*Assicurato* o da lui detenute o possedute a qualsiasi titolo. L'*assicurazione* è prestata nel limite di euro 75.000 (settantacinquemila) per ciascun periodo assicurativo annuo con una franchigia di euro 250 (duecentocinquanta) per ogni *sinistro*;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse. L'*assicurazione* è prestata nel limite di euro 75.000 (settantacinquemila) per ciascun periodo assicurativo annuo con una franchigia di euro 250 (duecentocinquanta) per ogni *sinistro*.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

W - Merci vendute

A parziale deroga dell'art.35 lettera p1) (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T) del presente Modulo l'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato dai danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dalle merci vendute, esclusi i danni dovuti a difetto originario delle merci stesse.

L'assicurazione non comprende i danni alle merci stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il *massimale* indicato sul modello A651 rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

X - Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'art.35 lettera h) (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T) del presente Modulo, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Y - Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei *prestatori di lavoro* dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti dell'assicurazione sono considerati terzi anche i *prestatori di lavoro* dell'Assicurato, sempreché dall'e-vento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.

Z - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art.35 lettera c1) (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) del presente Modulo, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

L'assicurazione è prestata con il limite di euro 50.000 (cinquantamila) per *sinistro* e per ciascun periodo assicurativo annuo con uno scoperto del 10% (dieci per cento) per ogni *sinistro* con il minimo di euro 1.500 (millecinquecento).

A1 - Estensione novero di terzi

A parziale deroga dell'art.34 lettera d) (Persone non considerate terzi) del presente Modulo, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali):

- a) i titolari ed i dipendenti di altre ditte (non controllate o collegate con l'Assicurato) che possono trovarsi nell'ambito dell'azienda per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo e rifornimento comprese operazioni di carico e scarico, sempreché non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato;
- b) gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi e legali e gli altri liberi professionisti in genere che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino i *locali* dell'Assicurato per ragione del loro incarico;
- c) i titolari ed i dipendenti di ditte (non controllate o collegate con l'Assicurato) o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

A2 - Prestazioni occasionali

A parziale deroga dell'art.34 lettera d) (Persone non considerate terzi) del presente Modulo, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) subite durante lo svolgimento dell'attività indicata nel modello A651, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale, le persone di cui si avvale l'Assicurato appartenenti alla categoria di prestatori occasionali.

A parziale deroga dell'art.35 lettera o) (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) l'assicurazione vale per i danni provocati da persone di cui si avvale l'Assicurato appartenenti alla categoria di prestatori occasionali.

A3 - R.C. del committente, per danni provocati da prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai *prestatori di lavoro*, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

L'assicurazione vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. L'assicurazione vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A4 - Danni ai veicoli in consegna, custodia e riparazione

A parziale deroga dell'art.35 lettere e) e f) (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) del presente Modulo, l'assicurazione R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia allo stesso, ovvero sottoposti a lavori di riparazione e/o manutenzione, compresi i danni derivanti dalla caduta degli stessi veicoli da ponti sollevatori e simili, purché detti danni si verificano nel luogo ove si esercita l'attività descritta sul modello A651 e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione e riparazione.

L'assicurazione è prestata con il limite di euro 25.000 (venticinquemila) per ciascun periodo assicurativo annuo con uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di euro 250 (duecentocinquanta) per ogni veicolo danneggiato.

A5 - Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art.35 lettera j) (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) del presente Modulo, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

L'assicurazione è prestata con il limite di euro 50.000 (cinquantamila) per ciascun periodo assicurativo annuo con una franchigia di euro 250 (duecentocinquanta) per sinistro.

A6 - Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi

A parziale deroga dell'art.35 lettera l) (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) del presente Modulo, l'assicurazione R.C.T. vale per danni da furto, dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso.

L'assicurazione è prestata con il limite di euro 50.000 (cinquantamila) per ciascun periodo assicurativo annuo con uno scoperto del 10% (dieci per cento) per ogni sinistro con il minimo di euro 250 (duecentocinquanta) per ogni danneggiato.

A7 - Cose in consegna o custodia o movimentate.

A parziale deroga della lettera f) dell'art.35 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) del presente Modulo l'assicurazione R.C.T. vale per i danni alle cose e/o agli animali in consegna e/o custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo nei locali ove si svolge l'attività dichiarata nel modello A651.

Inoltre a parziale deroga della lettera g) dell'art.35 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) del presente Modulo l'assicurazione R.C.T. vale per i danni alle cose e/o agli animali sollevate, caricate, scaricate, trasportate, rimorchiate o movimentate nei locali ove si svolge l'attività dichiarata nel modello A651.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;
- b) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- c) necessari per l'esecuzione dei lavori;
- d) da incendio, esplosione, scoppio, furto e smarrimento;
- e) da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- f) da mancato uso delle cose danneggiate;
- g) ai veicoli a motore.

L'assicurazione è prestata con il limite di euro 5.000 (cinquemila) per ciascun periodo assicurativo annuo con una franchigia di euro 250 (duecentocinquanta) per sinistro.

A8 - Cessione dei lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato appalta o subappalta parte dei lavori relativi all'attività dichiarata nel modello A651, in misura non superiore al 20% (venti per cento) dell'intero fatturato annuo - relativo all'anno in cui si è verificato il sinistro - l'assicurazione R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

1. a parziale deroga dell'art.35 lettera o) (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) del presente Modulo, i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
2. a parziale deroga dell'art.34 lettera d) (Persone non considerate terzi) del presente Modulo, gli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali) dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori ceduti in subappalto sia superiore al 20% (venti per cento) il danno sarà indennizzabile nella proporzione esistente tra la suddetta percentuale e quella effettiva di cessione lavori in appalto o subappalto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A9 - Assicurazione postuma per le attività previste dalla legge 46 del 5 marzo 1990

A parziale deroga delle lettere p2) p3) dell'art.35 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.), l'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'*Assicurato*, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'*assicurazione* vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- e) da interruzione o sospensione di attività.

L'*assicurazione* è subordinata al possesso dell'abilitazione prevista dall'art.2 della legge 46/1990, è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e per danni verificatisi entro 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, purché denunciati alla *Società* nel periodo di validità dell'*assicurazione*.

Qualora la presente *polizza* sia emessa in sostituzione di altra *polizza bestPartner*, nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente Condizione Particolare, l'*assicurazione* vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della *polizza* sostituita.

L'*assicurazione* è prestata fino al limite di euro 30.000 (trentamila) per ciascun periodo assicurativo annuo con uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) per ogni *sinistro* con il minimo di euro 250 (ducentocinquanta).

B1 - Assicurazione postuma per carrozzieri, elettrauto, gommisti e riparatori di veicoli a motore

A parziale deroga delle lettere p2) p3) dell'art.35 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.), l'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, per i danni subiti e/o causati, dopo l'ultimazione dei lavori, da veicoli a motore di terzi, riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'*Assicurato*, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti a operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'*Assicurato* stesso sia responsabile ai sensi di legge.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) il cui risarcimento è previsto dalla legge 990/69 e sue successive modificazioni;
- b) alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- c) da *incendio* e *furto*;
- d) da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- e) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

L'*assicurazione* è subordinata al possesso dell'abilitazione prevista dalla legge 122/1992, è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e per danni manifestatisi entro 6 (sei) mesi dalla data di riconsegna ai clienti purché denunciati alla *Società* durante il periodo di validità dell'*assicurazione*.

Qualora la presente *polizza* sia emessa in sostituzione di altra *polizza bestPartner*, nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente Condizione Particolare, l'*assicurazione* vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della *polizza* sostituita. L'*assicurazione* è prestata fino al limite di euro 30.000 (trentamila) per ciascun periodo assicurativo annuo con uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) per ogni *sinistro* con il minimo di euro 250 (ducentocinquanta).

B2 - Assicurazione postuma per attività di installazione, di manutenzione, di riparazione

A parziale deroga delle lettere p2) p3) dell'art.35 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.), l'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose, installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) alle cose, installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- e) da interruzione o sospensione di attività.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e per danni verificatisi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, purché denunciati alla *Società* nel periodo di validità dell'*assicurazione*. Qualora la presente *polizza* sia emessa in sostituzione di altra *polizza bestPartner*, nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente Condizione Particolare, l'*assicurazione* vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della *polizza* sostituita.

L'*assicurazione* non vale per le attività relative a lavori edili nonché quelle previste dalla legge 46 del 5 marzo 1990 e dalla legge 122 del 5 febbraio 1992.

L'*assicurazione* è prestata fino al limite di euro 25.000 (venticinquemila) per ciascun periodo assicurativo annuo con uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) per ogni *sinistro* con il minimo di euro 250 (duecentocinquanta).

B3 - Franchigia

L'*assicurazione*, limitatamente ai soli danni a cose e/o animali, è prestata con applicazione di una *franchigia* di euro 1.500 (millecinquecento) per ogni *sinistro*. Tale *franchigia* sostituisce tutte le *franchigie* di importo inferiore previste dalle Norme che regolano il presente Modulo, ferme e invariate quelle di importo superiore.

B4 - Franchigia del danno biologico (Responsabilità Civile prestatori di lavoro) in cifra assoluta

A parziale deroga di quanto indicato al punto B) dell'art.37 (Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) la percentuale del 5% si intende sostituita da una franchigia di euro 5.000 (cinquemila).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

NORME RELATIVE AI MODULI INCENDIO (ESCLUSO ART.19 - RICORSO TERZI) E FURTO

Art.41 - Cumulo di garanzie

In caso di *sinistro* per il quale siano operanti le garanzie di più Moduli, il *sinistro* viene liquidato tenendo conto esclusivamente del Modulo più favorevole all'*Assicurato*.

Art.42 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Società* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile;
b) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
c) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* indicando il numero di *polizza* e l'Agenzia:

- entro 24 (ventiquattro) ore, se trattasi di sinistro che configuri ipotesi di reato, presentando altresì denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, specificando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno ed indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o alla Società ed entro i 5 (cinque) giorni successivi deve essere fornita alla Società una distinta particolareggiata delle cose distrutte, rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;
 - entro 3 (tre) giorni negli altri casi, specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno; da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione o la distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
e) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, salvo non sia stato già fornito alla *Società*, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, rubate o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Società* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche e presentare, a richiesta della *Società*, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al *sinistro*. Lo stato particolareggiato di cui in precedenza non può essere richiesto quando l'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* anche ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti b) d), anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, saranno ripartite tra la *Società* e l'*Assicurato* in proporzione ai rispettivi interessi, salvo che la *Società* provi che le spese stesse sono state fatte inconsideratamente.

Art.43 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o essere rubate cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

Art.44 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla *Società*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.45 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.42 (Obblighi in caso di sinistro) delle presenti Norme;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'art.46 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) delle presenti Norme;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art.44 lettera b) (Procedura per la valutazione del danno) delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.46 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

1. Modulo incendio

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del *sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Locali

a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei *locali*, escludendo soltanto il valore dell'area;

Attrezzatura ed arredamento

b) si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio nonché degli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'*Assicurato*;

Merci

c) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi le spese di trasporto nonché gli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'*Assicurato*; l'ammontare del danno, la cui determinazione viene eseguita separatamente per ogni singola partita:

- per i *Locali*
è dato dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui. In nessun caso la *Società*, fermo quanto previsto dall'art.49 (Limite massimo dell'indennizzo) delle presenti Norme, indennizza un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale intendendosi il valore determinato in base alla stima di cui alla precedente lettera a) al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza concomitante.
Qualora la ricostruzione o la riparazione non siano effettuate, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato "allo stato d'uso", deducendo dal valore a nuovo stimato il deprezzamento indicato al precedente comma. La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo "stato d'uso" verrà effettuato a ricostruzione o riparazione avvenute;
- per l'*Attrezzatura ed arredamento*
si determina deducendo dal costo di rimpiazzo delle cose assicurate quello delle cose illese e quello residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. In nessun caso la *Società*

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

tà, fermo quanto previsto dall'art.49 (Limite massimo dell'indennizzo) delle presenti Norme, indennizza un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale intendendosi il valore determinato in base alla stima di cui alla precedente lettera b) al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla qualità, alla funzionalità, all'uso, al rendimento, alla vetustà, all'adozione di nuovi metodi o ritrovati e ad ogni altra circostanza concomitante. Qualora il rimpiazzo o la riparazione non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato "allo stato d'uso", deducendo dal costo di rimpiazzo stimato il deprezzamento indicato al precedente comma. La deduzione dal costo di rimpiazzo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuto rimpiazzo o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il costo di rimpiazzo ed il valore allo "stato d'uso" verrà effettuato a rimpiazzo o riparazione avvenuti;

- per le *Merci*

si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali qualora non dovuti all'Erario.

2. Modulo Furto

L'ammontare del danno è dato:

- per i *Locali*

dal costo di riparazione delle parti danneggiate;

- per l'*Attrezzatura ed arredamento*

dal costo di rimpiazzo delle cose sottratte con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio nonché degli oneri fiscali se dovuti all'Erario, o dal costo di riparazione di quelle danneggiate. In nessun caso la *Società*, fermo quanto previsto dall'art.49 (Limite massimo dell'indennizzo) delle presenti Norme, indennizza un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale intendendosi il valore determinato in base al predetto costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla qualità, alla funzionalità, all'uso, al rendimento, alla vetustà, all'adozione di nuovi metodi o ritrovati e ad ogni altra circostanza concomitante. Qualora il rimpiazzo o la riparazione non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato "allo stato d'uso", deducendo dal costo di rimpiazzo stimato il deprezzamento indicato al precedente comma. La deduzione dal costo di rimpiazzo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuto rimpiazzo o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il costo di rimpiazzo ed il valore "allo stato d'uso" verrà effettuato a rimpiazzo o riparazione avvenuti;

- per le *Merci*

dal valore che le cose sottratte avevano al momento del *sinistro* o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del *sinistro*, comprensivi degli oneri fiscali qualora dovuti all'Erario.

Art.47 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte in base all'art.46 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) delle presenti Norme, risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate, la *Società* risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *sinistro*. Non si terrà conto del maggior valore degli enti in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempreché questo maggior valore si mantenga entro i limiti del 10% (dieci per cento) delle somme assicurate.

Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento).

Art.48 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *indennizzi*, escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.49 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile e dalle Condizioni Particolari del Modulo incendio, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.50 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*assicurazione* e valutato il danno, la *Società* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 (trenta) giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e in caso di *sinistro furto* o *rapina* dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'art.31 lettere c) e) (Esclusioni) delle Norme che regolano l'assicurazione furto.

In caso di *sinistro incendio* e/o atti dolosi, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.22 lettera a) (Esclusioni) e dal punto 5) dalla Condizione Particolare C) (Atti dolosi) delle Norme che regolano l'assicurazione incendio.

Art.51 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a) la *Società*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

b) l'*Assicurato* deve restituire alla *Società* l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art.52 - Riduzione somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro (valido per il Modulo Furto)

In caso di *sinistro* la somma assicurata ed i relativi limiti di *indennizzo*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti* senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora a seguito del *sinistro* stesso la *Società* decidesse invece di recedere dall'*assicurazione* si farà luogo al rimborso del *premio* imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

Su richiesta del *Contraente* e previo esplicito consenso della *Società* detta somma e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di *assicurazione* in corso.

Art.53 - Recupero delle cose rubate (valido per il Modulo Furto)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Società* appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della *Società*, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla *Società* l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per le cose medesime.

Se invece la *Società* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla *Società* per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate;

sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del *sinistro*, la *Società* è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del *sinistro*. L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di abbandonare alla *Società* le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della *Società* di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo* dovuto.

NORME RELATIVE AL MODULO RESPONSABILITA' CIVILE ED ALL'ART.19 (RICORSO TERZI) DEL MODULO INCENDIO

Art.54 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve:

a) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma se il *sinistro* è mortale o di notevole gravità. L'avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro* nonché il numero di *polizza* e l'Agenzia cui essa è assegnata;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro* successivamente a lui pervenuti.

Se l'*Assicurato* od il *Contraente* omette o ritarda la presentazione della denuncia di *sinistro*, la *Società* ha diritto di rifiutare o di ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art.55 - Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La *Società* ha diritto di riversi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra la *Società* e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Società* non rimborsa le spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ELENCO DELLE ATTIVITÀ

Le categorie individuano la gravità di rischio attribuita a ciascuna voce secondo il seguente schema:

gravità di rischio	categorie		
	Incendio	Furto e rapina	Responsabilità Civile
minima	1	E	A
bassa	2	D	B
normale	3	C	C
media	4	B	D
elevata	5	A	E

Codici	Voci	categorie di rischio		
		incendio	furto	R.C.
301	Antennista	2	C	C
501	Arrotino	1	D	A
901	Calzolaio - Ciabattino	3	C	A
203	Carrozziere (esclusi accessori e ricambi)	3	C	B
204	Carrozziere (compresi accessori e ricambi)	3	B	B
902	Conciatore (escluse pellicce)	5	B	B
601	Corniciaio	4	E	A
302	Elettrauto (esclusi audiofonovisivi)	3	C	B
303	Elettrauto (compresi audiofonovisivi)	3	A	B
304	Elettricista (installazione e/o manutenzione di apparecchiature e impianti elettrici esclusi audiofonovisivi)	2	C	C
305	Elettricista (installazione, manutenzione di impianti elettrici, antifurto ed audiofonovisivi)	2	A	C
502	Fabbro (esclusa installazione e posa in opera)	1	D	B
503	Fabbro (compresa installazione e posa in opera)	1	D	C
602	Falegname	5	D	B
001	Fornaio	3	D	A
703	Fotoincisore – fotolitografo	4	C	B
002	Gelataio (escluso negozi di gelateria)	2	D	A
504	Giardinere con potatura e abbattimento di alberi (escluso serre)	2	D	E
505	Giardinere esclusa potatura e abbattimento di alberi (escluso serre)	2	D	C
205	Gommista	5	C	B
506	Idraulico (installazione, manutenzione impianti termici di riscaldamento e di condizionamento)	1	D	C
507	Imbianchino, decoratore (solo all'interno di edifici)	2	E	D
508	Imbianchino, decoratore (anche all'esterno di edifici - con uso di ponteggi fino a 20 m di altezza)	2	E	E
306	Impiantista condizionamento refrigerazione e riscaldamento	2	C	C
509	Lattoniere (esclusa installazione)	1	C	B
510	Lattoniere (compresa installazione)	1	C	C
701	Litografo	4	C	B
511	Maniscalco	1	D	B
512	Marmista	1	E	D
903	Materassaio	5	D	A
513 ^(*)	Muratore che esegue esclusivamente lavori edili di manutenzione, rifinitura, abbellimento (esclusa la costruzione di stabili) senza uso di ponteggi	3	E	E
514	Pavimentatore	2	D	D
515	Parquettista - posatore di moquette	3	D	D
904	Pellettiere (escluse operazioni di conciatura)	4	A	A
516	Piastrellista	2	E	D
307	Posatore di apparecchi illuminanti	2	C	C
517	Posatore di coibentazioni/controsoffitti	3	E	D
518	Posatore di impermeabilizzazioni	4	E	D
519	Posatore di infissi di qualsiasi materiale	3	E	C
520	Posatore di infissi di metallo	1	E	C

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Codici	Voci	categorie di rischio		
		incendio	furto	R.C.
603	Posatore di mobili	3	E	C
604	Restauratore - decoratore di mobili e cornici	4	R.D.	A
206	Riparatore di biciclette (escluso accessori)	2	D	B
207	Riparatore di biciclette (compreso accessori)	2	C	B
308	Riparatore di radio-TV ed elettrodomestici in genere	2	B	B
309	Riparatore di strumenti musicali	2	B	B
201	Riparatore di veicoli a motore (esclusi accessori e ricambi)	2	C	B
202	Riparatore di veicoli a motore (compresi accessori e ricambi)	2	B	B
521	Rottamaio	1	E	B
905	Sarto	3	A	A
522	Scalpellino	1	D	D
523	Stuccatore solo all'interno di edifici	2	E	D
524	Tappezziere	5	D	D
702	Tipografo	4	C	B
525	Verniciatore di oggetti di qualsiasi materiale	5	E	B
526	Vetraio	2	E	B
999	Altre voci diverse da quelle elencate	R.D.	R.D.	R.D.

R.D. = Riservato alla Direzione (non equivale a gravità di rischio più elevata)

(*) massimo tre prestatori di lavoro

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (nota 1):

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2)

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano – dati raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di legge (nota 4) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (nota 7). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo inoltre che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

2. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (nota 9) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso più volte richiesto comprende ovviamente anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

3. Diritti dell'interessato

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 11).

Per l'esercizio dei Suoi/Vostri diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ci si può rivolgere al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una e-mail a privacy@nationalesuisse.it (nota 12).

NOTE

- 1) Come previsto dall'art.13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002), che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risultate assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue/Vostre richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma I, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui la Struttura Organizzativa di assistenza (indicata nel contratto), la società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), la clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società d'informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 10);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le stesse imprese, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n.242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività;
 - assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente, chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art.4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, terzo trattino).
- 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli articoli 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli per iscritto al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la nostra Sede o inviando una e-mail a privacy@nationalesuisse.it. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.nationalesuisse.it.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Sede Legale e
Direzione Generale in Italia
Via XXV Aprile, 2
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34
info@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse S.p.A.
Società uninominale soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA
Capitale sociale 12.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n. 585006 - Albo Imprese n. 1.00038
Albo Gruppi Assicurativi n. 013 - Partita Iva e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 n. 274)
Compagnia con sistema di management certificato